

svantaggio agli occhi del Ministro, di rendere possibili azioni di responsabilità e azioni revocatorie soprattutto in danno delle banche, nonché di impedire quella diretta messa a disposizione del patrimonio con cui esso sperava di allettare gli istituti, anche in vista della loro auspicata partecipazione alla creazione di una nuova struttura di supporto all'agricoltura, nella quale mostrava di credere" (p. 122). **Inutile dire che non vi è traccia della fonte da cui la sentenza impugnata tragga questa serie di deduzioni.**

In ogni caso dovrebbe essere un dato pacifico, per quel che abbiamo dimostrato in precedenza, che in questa fase **non esiste alcun minimo elemento che possa ricollegare l'opzione caldeggiata dal Ministro ad un consiglio proveniente dal Prof. Capaldo.**

Si è dimostrato infatti che quest'ultimo, consultato ben prima della decisione assunta dal Ministro di commissariare Federconsorzi, avesse espresso in proposito parere contrario e non valgono le mere congetture della sentenza a ribaltare questo dato.

Ma anche in questo caso la sentenza **non può astenersi dal congetturare (senza il più lontano e labile elemento di riscontro) che il Prof. Capaldo abbia influito sulla scelta (caldeggiata dal Ministro) del concordato preventivo: "in tale contesto è significativo non solo che il Prof. Capaldo fosse stato consultato [come abbiamo visto in tutt'altro contesto] ma anche che il suo istituto si fosse poi schierato**